

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 119 del 28 luglio 2020

Approvazione delle «Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus» e contestuale abrogazione del decreto n. 47 del 17 marzo 2016 e ssmmii.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari Delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Premesso che con le ordinanze 6 giugno 2014, n. 50, 5 novembre 2014, n. 69 e 26 gennaio 2015, n. 82 il Commissario Delegato ha dato iniziale avvio, per stralci, al complessivo Piano delle Opere Pubbliche, così come indicato dall'articolo 4 del d.l. 74/2012;

Richiamate quindi:

- l'ordinanza 11 settembre 2015, n. 133, con la quale il Commissario Delegato in particolare ha approvato il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del citato d.l. n. 74/2012, comprendente tutti gli interventi censiti sul territorio interessato dagli eventi sismici del maggio 2012, ivi compresi quelli già finanziati con i sopraccitati Piani Stralcio;
- l'ordinanza 17 novembre 2015 - n. 165 con cui il Commissario Delegato ha preso atto del Protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova ed il Commissario stesso, finalizzato alla definizione delle modalità di finanziamento degli interventi di recupero degli immobili ecclesiastici;
- l'ordinanza 14 marzo 2016 n. 209 con cui il Commissario Delegato ha incaricato il Soggetto Attuatore a ricondurre ad un unico documento le modalità di approvazione, di realizzazione e di rendicontazione dei progetti relativi alla ricostruzione degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico che beneficino di finanziamento pubblico (anche parziale), attraverso l'integrazione e l'accorpamento degli strumenti di carattere procedurale già emanati con precedenti ordinanze;

Richiamate inoltre:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati fissati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, e, allo specifico punto 3, individuate le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale si è stabilito che l'anagrafe degli esecutori venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

Dato atto che, in attuazione del disposto dell'ordinanza n. 209/2016, con il decreto 17 marzo 2016, n. 47, da ultimo modificato con il decreto del 25 settembre 2017 n. 139, il Soggetto Attuatore ha approvato le «*disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico*».

Ricordato nello specifico che, con le su menzionate disposizioni, il Soggetto Attuatore ha proceduto alla riorganizzazione del quadro complessivo in materia di disposizioni tecniche e procedurali inerenti l'approvazione dei progetti di cui al complessivo «*piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012*», nonché le modalità di erogazione del contributo, riunendo i precedenti atti: decreto del Soggetto Attuatore n. 123/2014; Decreto del Soggetto Attuatore n. 491/2014; Circolare 2/2013, ed ha delineato le modalità operative per l'intero piano delle opere pubbliche.

Richiamati, quindi, gli atti di indirizzo la cui attuazione è disciplinata dal decreto 47/2016, nello specifico, le seguenti ordinanze:

- 9 giugno 2016 n. 226 inerente alla «*ricognizione e quantificazione del danno dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultano essere ancora danneggiati*», da ultimo aggiornata con l'ordinanza commissariale 20 marzo 2020, n. 553, con cui si stabilisce che per l'istruttoria dei progetti le modalità sono quelle disciplinate con decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016;
- 1° agosto 2017 n. 339 inerente alla «*attuazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 369 a 373: ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che abbiano subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture a seguito degli eventi sismici del maggio 2012*», da ultimo aggiornata con ordi-

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 05 agosto 2020

nanza 6 marzo 2020, n. 549, con cui si conferma l'iter di approvazione e di rendicontazione dei singoli interventi di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale dello stesso, alle procedure già fissate per i beni di proprietà pubblica con decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47 e s.m.i., fatte salve specifiche eccezioni;

- 14 settembre 2018 n. 417 inerente alla «Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 – quinto provvedimento – inerente criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili di proprietà di soggetti privati senza fini di lucro», da ultimo aggiornato con ordinanza 3 marzo 2020, n. 547, con cui si dispone che: per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi ivi previsti – in quanto compatibili per tipologia di edifici – si adottano le regole ed i criteri già fissati per il ripristino e/o la ricostruzione degli immobili pubblici e ad uso pubblico, così come fissate nel decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47, come emendato ed aggiornato dal successivo decreto del Soggetto Attuatore 25 settembre 2017, n. 139;
- 1° agosto 2018 n. 411 inerente alla «attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 – terzo provvedimento – disposizioni in ordine alle schede danno d'ed e presentate ed altri provvedimenti», da ultimo aggiornato con ordinanza 17 marzo 2020, n. 552, con cui il Commissario affida alla Struttura Commissariale, per quanto riguarda gli interventi afferenti agli Edifici Pubblici ed agli Immobili ad uso pubblico, l'esecuzione delle attività istruttorie di concessione del contributo e le successive fasi di verifica ed erogazione a fronte della presentazione di SAL e a saldo, secondo quanto già in essere e con le medesime regole utilizzate per l'attuando Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012;

Richiamato anche il fatto che nel tempo sono intervenute diverse novellazioni normative ed in particolare: l'approvazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» con le sue diverse modifiche successive; l'approvazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 «Aggiornamento delle «norme tecniche per le costruzioni» ed, oltre a queste, le novità introdotte in materia di normativa sismica di Regione Lombardia.

Viste inoltre le specifiche circolari o precisazioni emesse dalla Gestione Commissariale, anche a seguito di specifiche determinazioni del Comitato Tecnico Scientifico, i cui indirizzi determinano nei fatti un quadro procedimentale ed operativo articolato, che occorre unificare.

Vista, quindi, l'ordinanza 5 febbraio 2020, n. 542, come modificata dalla ordinanza 17 aprile 2020 n. 567, con cui sono state definite ulteriori specifiche indicazioni in favore dei beneficiari privati titolari di interventi ricompresi nelle ordinanze n. 553 del 20 marzo 2020 e n. 547 del 3 marzo 2020, e con la quale, inoltre, è stato contestualmente demandato al Soggetto Attuatore l'incarico di aggiornare il più volte citato decreto n. 47/2016.

Valutata pertanto, per i fatti sopracitati, ed alla luce della delega prevista dall'ordinanza n. 542, come necessaria una rivisitazione complessiva delle disposizioni tecniche e procedurali vigenti, dettate dal decreto del Soggetto Attuatore del 17 marzo 2016, n. 47, così come da ultimo integrato con il decreto n. 139 del 25 settembre 2017, al fine di renderlo adeguato alla gestione delle ordinanze intervenute nel tempo nonché al mutato quadro normativo di riferimento, mediante la definizione delle rinnovate «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto, pertanto di:

- dover approvare le rinnovate «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dichiarare contestualmente abrogato il decreto 47/2016 e ssmmii, alla data di pubblicazione del presente atto;
- di confermare la vigenza di tutto quanto non espressamente modificato con il presente atto.

Dato atto che il documento, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato valutato dal Comitato Tecnico Scientifico e ne ha ottenuto il parere favorevole da ultimo nella seduta del 21 luglio 2020.

Dato atto inoltre che il presente atto non comporta spese a carico delle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare le rinnovate «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dichiarare contestualmente abrogato il decreto 47/2016 e ssmmii, alla data di pubblicazione del presente atto;

3. di confermare la vigenza di tutto quanto non espressamente modificato con il presente atto.

4. che il presente atto non comporta spese a carico delle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato;

5. di trasmettere il presente atto ai soggetti pubblici e privati che hanno interventi da approvare ed in corso di realizzazione nell'ambito delle ordinanze n. 523, n. 547, n. 549, n. 552 e n. 553, nonché di pubblicare il presente atto sul sito dedicato alla ricostruzione e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

— • —

ALLEGATO



STRUTTURA COMMISSARIALE
per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012
Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE, IL FINANZIAMENTO E LA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI LEGATI ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL MAGGIO 2012 RELATIVAMENTE AD INTERVENTI SU IMMOBILI PUBBLICI, EDIFICI AD USO PUBBLICO, INTERVENTI NEI CENTRI STORICI, SUI BENI CULTURALI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ONLUS.

Sommario

1. Premessa
2. Ambito di applicazione ed entrata in vigore
3. Obiettivi
4. Soggetti beneficiari
 - 4.1 obblighi in materia di ricostruzione di immobili pubblici
 - 4.2 obblighi in materia di ricostruzioni/ripristino di edifici privati
 - 4.3 modalità di selezioni degli esecutori da parte dei soggetti privati
5. Fasi istruttorie e contributi
 - 5.1 Fase istruttoria di valutazione della progettazione ed assegnazione del contributo provvisorio
 - 5.2 Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo
 - 5.3 Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici
 - 5.4 Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di edifici privati di interesse pubblico
 - 5.4.1 – mediante erogazione di anticipazioni al Soggetto Beneficiario
 - 5.4.2 – mediante pagamento diretto delle quote di acconto ai soggetti fornitori
 - 5.4bis Costi non coperti da contributo
 - 5.5 Modalità di inoltro della richiesta di contributo
6. Spese ammissibili
 - 6.1 Interventi su immobili già oggetto di finanziamento ex DI 74/2012
 - 6.2 Interventi di demolizione con ricostruzione a nuovo o di nuova costruzione in delocalizzazione
7. Varianti di progetto
 - 7.1 Variazioni delle somme a disposizione all'interno del quadro economico
8. Istruzioni e requisiti tecnici generali per la progettazione degli interventi
9. Clausole contrattuali di obbligatorio inserimento
10. Tracciabilità dei flussi finanziari
11. Garanzie
12. Visibilità di cantiere
13. Controlli
14. appendice

1. Premessa

Con Ordinanza 14 marzo 2016, n. 209 Il Commissario Delegato ha disposto che il Soggetto Attuatore riconducesse ad un unico documento, gli strumenti di carattere procedurale già emanati con precedenti atti, le modalità di approvazione, di realizzazione e di rendicontazione dei progetti relativi alla ricostruzione degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico che beneficiassero di finanziamento pubblico (anche parziale).

In attuazione a questa disposizione, il Soggetto Attuatore ha, quindi, approvato il Decreto del 17 marzo 2016, n.47 ed il suo aggiornamento il Decreto del 25 settembre 2017 n. 139.

Successivamente, nell'ambito della propria attività di finanziamento della ricostruzione, il Commissario Delegato ha adottato ulteriori Ordinanze relative alla ricostruzione dei Centri Storici, dei Beni Culturali e di beni di proprietà delle Onlus per l'attuazione delle quali si rimandava ai Decreti sopra citati; non trovando sempre una risposta completamente adeguata alle casistiche che le nuove tipologie di intervento proponevano.

Dal 2016 ad oggi, si è poi assistito ad un costante aggiornamento della normativa nazionale che fa da riferimento di fondo alle attività legate alla ricostruzione, quali ad esempio il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle "norme tecniche per le costruzioni" oltre naturalmente alle novità in materia di normativa sismica di Regione Lombardia, di specifiche circolari o precisazioni emesse dalla Gestione Commissariale anche a seguito di specifiche determinazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Quanto sopra rende quindi necessaria una rivisitazione complessiva del Decreto 17 marzo 2016, n. 47 del Soggetto Attuatore al fine di renderlo adeguato alla gestione delle Ordinanze intervenute in questi anni nell'ambito del mutato quadro normativo di riferimento.

2. Ambito di applicazione ed entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente documento, si applicano agli interventi ricompresi in:

- Ordinanza Commissariale 19 novembre 2019 n. 523 (allegati A, B, C), in materia di Immobili pubblici ed Edifici ad uso pubblico,
- Ordinanza Commissariale 3 marzo 2020, n. 547 (allegati A, B), in materia di edifici di proprietà di Onlus,
- Ordinanza Commissariale 6 marzo 2020, n. 549 (allegati A, B1, B2), in materia di ricostruzione dei Centri Storici,
- Ordinanza Commissariale 17 marzo 2020, n. 552 (allegati A, B), in materia di immobili pubblici introdotti nella programmazione della ricostruzione con l'Avviso Pubblico 9 giugno 2017
- Ordinanza Commissariale 20 marzo 2020, n. 553 (allegati A1, A2, B). in materia di ricostruzione di Beni Artistico Culturali,

Resta in vigore quanto disposto con Ordinanze precedenti pur se relative a interventi ricompresi nelle Ordinanze oggetto delle presenti disposizioni qualora qui non specificatamente modificato.

Le disposizioni qui contenute entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL; contestualmente cessano la loro efficacia quelle contenute nel Decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47.

3. Obiettivi

Gli interventi di "ricostruzione" disciplinati dal presente atto sono i seguenti interventi di ripristino dei suddetti immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nelle

Province di Mantova e Cremona, ove sussista, oltre al rispetto di ogni altra normativa di settore, il nesso di causalità tra sisma e danno:

- a. Interventi di messa in sicurezza, non finalizzati al recupero della piena agibilità, ma alla conservazione del patrimonio, per immobili soggetti a tutela culturale in cui gli eventi sismici abbiano provocato un quadro di danno tale da metterne a rischio la salvaguardia;
- b. Interventi locali, ai sensi del par 8.4.1 del DM 17/01/2018 (NTC 2018), di riparazione con rafforzamento strutturale ed eventuale rimozione carenze sismiche con riduzione della vulnerabilità;
- c. interventi di cui al punto precedente integrati da miglioramento sismico ai sensi del par. 8.4.2 delle NTC 2018, sino ad un livello di sicurezza, rapporto capacità/domanda in termini di accelerazione al suolo, del 60%.
- d. interventi di adeguamento sismico ai sensi del par. 8.4.3 delle NTC 2018, o di demolizione con ricostruzione a nuovo;
- e. interventi di nuova costruzione in delocalizzazione.

Gli interventi di cui ai punti "b", "c", "d" ed "e" sono finalizzati al recupero della piena agibilità degli immobili.

Gli interventi di cui al punto "b", sono ammessi a contributo per edifici, intesi come unità strutturali, temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (rif. schede AEDES, esito agibilità "B" o "C") che abbiano subito, a seguito degli eventi sismici un quadro di danno esiguo e per cui in generale la risposta sismica che il fabbricato ha sperimentato indichi come non indispensabile il miglioramento sismico globale. Per tali edifici può essere ammesso a contributo, eventualmente parziale, anche il miglioramento sismico globale sino alla soglia del 60% del livello di sicurezza di un edificio nuovo di pari classe d'uso e vita nominale, nel medesimo sito.

Gli interventi di cui al punto d) ed e) sono ammessi a contributo, nel rispetto di ogni altra normativa urbanistico-edilizia, solo ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni per l'unità strutturale:

- livello operativo comprovato, determinato sulla base dell'allegato B dell'ordinanza 16 e s.m.i del commissario delegato, pari ad E3, in assenza di un vincolo di tutela culturale;
- edificio demolito con provvedimento sindacale per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- edificio interamente crollato o le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura ed avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali, non trovandosi applicazione la disciplina di tutela;
- comprovata economicità dell'intervento di demolizione con ricostruzione a nuovo o di delocalizzazione rispetto ad un intervento di ripristino conservativo dell'esistente, in assenza di un vincolo di tutela culturale.
- **per edifici pubblici, comprovato vantaggio socio-economico, in termini di rapporto beneficio pubblico/costi, dell'intervento, anche in considerazione del valore storico-culturale degli edifici e della compatibilità con le funzioni insediate;**

Ove nessuna di tali condizioni risulti verificata il contributo massimo, per gli interventi d) ed e) sarà valutato sulla base del quadro economico dell'intervento di ripristino, del tipo b) o c), sull'immobile esistente, valutato eventualmente anche in via parametrica come nel seguito precisato.

4. Soggetti beneficiari

Sono Soggetti beneficiari i proprietari di immobili, ovvero soggetti muniti di specifica procura speciale da parte dei proprietari, le cui segnalazioni di danno indotto dal sisma, negli ambiti

sopra richiamati, siano state riconosciute ammissibili a contributo a seguito di specifica istruttoria da parte della Struttura Commissariale.

I soggetti beneficiari hanno la piena responsabilità dell'attuazione degli interventi finanziati ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi, nel rispetto della normativa specifica di riferimento.

4.1 obblighi in materia di ricostruzione di immobili pubblici

In materia di ricostruzione di immobili pubblici i Soggetti beneficiari (rientrano in questa linea di finanziamento i soggetti previsti all'articolo 1 comma 1 del Dlgs n. 50/2016 e ssmmii) provvedono:

- ad adottare, negli affidamenti della progettazione e dei lavori per la realizzazione degli interventi di ripristino dei danni, oltre che il Codice dei contratti, nonché tutta la normativa vigente prevista dal codice antimafia, anche le norme di specie emanate dalla Struttura Commissariale;
- a trasmettere le dovute informazioni richieste dalla Struttura Commissariale in ordine all'avanzamento degli interventi secondo le modalità che saranno stabilite;
- al pagamento, alle liquidazioni e alle rendicontazioni delle spese relative all'intervento fino all'approvazione degli atti finali così come disciplinato di seguito.
- a trasmettere il collaudo statico o la dichiarazione di regolare esecuzione ex art. 67 DPR 380/01;
- a trasmettere il collaudo tecnico amministrativo od il certificato di regolare esecuzione;
- a trasmettere la segnalazione certificata di agibilità nei casi di ripristino della stessa;
- a trasmettere dichiarazione ai sensi dpr 445/2000 che i contributi assicurativi, donazioni, cofinanziamenti già ottenuti o concessi a favore del Soggetto beneficiario sono utilizzati nell'ambito della ricostruzione post-sisma del 2012.

4.2 obblighi in materia di ricostruzioni/ripristino di edifici privati

I Soggetti beneficiari, proprietari di edifici privati rientranti nelle tipologie previste al precedente punto 2, provvedono:

- ad affidare le attività tecnico professionali (progetto, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità dei lavori, collaudo statico ove necessario, e quanto altro indispensabile) direttamente a tecnici abilitati di propria fiducia, i cui nominativi saranno comunicati alla Struttura Commissariale;
- a trasmettere alla Struttura Commissariale, unitamente al progetto, un primo programma di massima inerente all'utilizzazione del bene nel caso di interventi di recupero che a conclusione prevedano il ripristino dell'agibilità dell'edificio.
- all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- all'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi con le modalità disciplinate al successivo punto 3.3;
- alla trasmissione del collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione ex art. 67 del DPR 380/01;
- a trasmettere dichiarazione asseverata del Direttore Lavori comprovante la conformità quanto realizzato al progetto autorizzato, e ammesso a contributo totale o parziale, nonché il rispetto della regola dell'arte, delle norme e delle procedure amministrative, in vece del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione previsti per gli appalti pubblici;
- a trasmettere la segnalazione certificata di agibilità nei casi di ripristino della stessa;

- a trasmettere le dovute informazioni richieste dal Commissario delegato in ordine all'avanzamento degli interventi secondo le modalità che saranno stabilite;
- al popolamento dell'anagrafe degli esecutori secondo le modalità dettate dalle "Linee guida – T&T e adempimenti Anagrafe Esecutori SISMA 2012", disponibili all'indirizzo <https://www.sismamantova.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sisma-mantova-2012/DettaglioRedazionale/anagrafe-esecutori>;
- al rispetto, in qualità di committente, della normativa vigente in materia di sicurezza di cantiere.
- a trasmettere dichiarazione ai sensi dpr 445/2000 di contributi assicurativi, donazioni, cofinanziamenti già ottenuti o concessi a favore del beneficiario e quant'altro necessario per evitare sovra compensazioni nella determinazione dell'importo a carico del Commissario.

La prestazione in ambito geologico è autonoma e separata dalle restanti prestazioni professionali e dovrà essere affidata direttamente dal beneficiario.

4.3 modalità di selezioni degli esecutori da parte dei soggetti privati

Ai fini della selezione delle imprese esecutrici per la realizzazione dei lavori di ripristino dei danni da sisma, i soggetti beneficiari privati devono procedere secondo il seguente schema logico di selezione:

Importo lavori	Modalità di selezione del contraente
<= 1.000.000,00€	<p>Nella scelta dell'impresa esecutrice dei lavori, il beneficiario dovrà rivolgersi solo ad imprese che abbiano i requisiti previsti dal Codice Appalti per l'esecuzione delle specifiche tipologie di lavori e dovrà richiedere almeno 5 (cinque) preventivi per poter appaltare i lavori ed utilizzare il criterio del massimo ribasso, eventuali scelte differenti devono essere debitamente motivate, e valutate dalla Struttura Commissariale.</p> <p>Il soggetto beneficiario deve comunque verificare e poter dimostrare, in caso di richiesta da parte della Struttura Commissariale, ovvero da parte di soggetti da essa incaricati, che il contraente è in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tali lavori mediante, a titolo puramente esemplificativo, certificati di esecuzione di lavori analoghi e di importi equivalenti, realizzati nei 5 anni precedenti.</p> <p>Per lavori di importo superiore ai 500.000,00 e per lavori attinenti specifici settori (es beni di interesse culturale), a prescindere dall'importo dei lavori, i soggetti esecutori devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (SOA).</p>

Importo lavori	Modalità di selezione del contraente
> 1.000.000,00	nel caso di lavori a cui si applica l'articolo 1, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti, la scelta dell'impresa esecutrice deve essere fatta mediante l'adozioni di modalità di selezione di evidenza pubblica come previste dal DLgs 50/2016 (Codice dei Contratti) e nel rispetto dei requisiti previsti dal codice stesso per l'esecuzione delle specifiche tipologie di lavori . Allo scopo, nel caso in cui non sia possibile per il soggetto privato operare autonomamente in armonia con le previsione del vigente Codice dei Contratti, può d'intesa con la Struttura commissariale individuare la Centrale di committenza a cui affidare il ruolo di stazione appaltante.

Restano fermi in entrambe i casi:

- la particolare attenzione a quei settori che, ai sensi dell'articolo 5 bis del DL 74/2012 così come convertito con la legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122, si intendono maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, anche nei casi di subcontratti.
- il principio di rotazione degli affidatari;
- la normativa vigente in materia affidamento dei lavori ai sensi del dlgs n. 42/2004.

5. Fasi istruttorie e contributi

5.1 Fase istruttoria di valutazione della progettazione ed assegnazione del contributo provvisorio

Ai fini della determinazione del contributo provvisorio, il Soggetto beneficiario deve trasmettere alla Struttura Commissariale tutta la documentazione progettuale prodotta, purché di livello minimo progettuale adeguato all'indizione della gara d'appalto ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici. E' indispensabile che dagli elaborati di progetto emerga la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'intervento. Tale documentazione deve essere, inoltre, completa delle necessarie autorizzazioni, al fine di consentire, con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico, l'istruttoria di merito tecnico-amministrativa e di congruità della spesa.

Inoltre, ogni progetto dovrà essere corredato dalla valutazione della pericolosità sismica nel sito di intervento, tenuto conto dei caratteri locali di amplificazione litostratigrafica e topografica.

Dovranno essere analizzati i potenziali fenomeni di liquefazione dei suoli. Gli aspetti geologico-tecnico-fisici dovranno essere indagati e relazionati quanto meno in accordo con i contenuti della Circolare 1/2017 con cui il Commissario Delegato ha emanato le "Raccomandazioni in materia di relazioni geologiche".

Nel solo caso di interventi di modesta rilevanza in zone ben conosciute da un punto di vista geotecnico è possibile basare la progettazione sulle conoscenze pregresse, purché adeguatamente dimostrate, ai sensi del paragrafo 6.2.2 del DM 17/01/2018.

La Struttura Commissariale, sentiti i propri organi tecnici consultivi, può richiedere integrazioni e modifiche al progetto volte a risolvere eventuali incertezze, chiarire aspetti non ben precisati, migliorare l'efficienza dell'intervento al fine di un opportuno contenimento dell'esborso erariale. La Struttura Commissariale si esprime infine sull'ammissibilità e sulla congruità del contributo richiesto, e ne valuta l'importo.

Le responsabilità in merito alla risposta sismica dell'edificio restano in capo ai soggetti indicati dalla legge, progettista, DL, collaudatore, costruttore, committente, ecc... ognuno per quanto di propria competenza

Il costo dell'intervento ritenuto ammissibile a finanziamento è determinato, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile, dalla valutazione del computo metrico-estimativo redatto prioritariamente sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia vigente, ed in subordine, per eventuali voci non ricomprese, in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, ovvero per le eventuali voci non ricomprese in questi, sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna. Per eventuali voci di spesa non previste nei suddetti elenchi prezzi si farà riferimento ad altri listini ufficiali e, in ulteriore mancanza, si procederà con l'analisi dei prezzi correnti di mercato, come disciplinata dal tutt'ora vigente art.32, comma 2 del D.P.R. n.207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto-legislativo n.163/2006,

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DL n. 74/2012, qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia dotato di copertura assicurativa per il rischio danni da terremoto, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento ritenuto ammissibile al finanziamento e l'indennizzo assicurativo.

La somma spettante a saldo sarà al netto di eventuali economie. Nello specifico, in caso di cofinanziamento a valere sulle risorse stanziato dallo Stato e su altre risorse derivanti da contributi derivanti da altra Pubblica Amministrazione, le economie saranno accertate in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento. In presenza di eventuali indennizzi assicurativi di contro le economie saranno computate esclusivamente sulla quota di contributo a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del D.L. 74/2012 assegnato.

A tale riguardo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, infatti, la Struttura Commissariale provvederà alla redazione di un verbale finale da cui emerge il quadro tecnico economico approvato e la quota parte a carico dei fondi del Commissario Delegato, calcolata detraendo per intero, dal quadro tecnico economico approvato, le eventuali quote di cofinanziamento derivanti da altri contributi pubblici, derivanti da altre pubbliche amministrazioni, e da rimborsi assicurativi. Il rapporto tra il contributo a carico del Commissario Delegato e la somma del cofinanziamento e del contributo stesso definirà la percentuale di contribuzione a carico del Commissario Delegato da utilizzare nella fase successiva. In modo analogo si potrà ottenere anche la percentuale del cofinanziamento secondo l'esempio che segue.

ESEMPIO:

ESEMPIO	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	FORMULA PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI CONTRIBUTO	PERCENTUALE DI RIPARTO	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 1.200.000,00	(A)	€ 1.150.000,00			
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:						
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ 200.000,00	(B)	€ 200.000,00			
COFINANZIAMENTO	€ 400.000,00	(C)	€ 400.000,00	$C/(C+D)=E$	42,11%	(E)
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 600.000,00	(D)	€ 550.000,00	$D/(C+D)=F$	57,89%	(F)
	€ 1.200.000,00		€ 1.150.000,00			

Sulla base del previsto verbale, e sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico, la Struttura Commissariale procederà, con Ordinanza, a definire l'assegnazione finanziaria per la copertura del contributo provvisorio a Carico del Commissario Delegato; viene definito così il contributo massimo erogabile.

Il progetto deve essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- 1) Relazione generale illustrativa e scheda sintetica dell'intervento;
- 2) Elaborato grafico di rilievo geometrico e tipologico del danno, con individuazione esplicita della causa sismica
- 3) Elaborati grafici di rilievo stato fatto e, ove pertinenti, di rilievo planialtrimetrico e studio di inserimento urbanistico
- 4) Elaborati grafici di progetto architettonico.
- 5) Elaborati grafici di progetto strutturale (art .65 comma 3, art .93, comma 3 del D.P.R .380/2001 – cap .10 N .T .C . 2018);
- 6) Relazione di calcolo delle strutture, con valutazione sicurezza nella configurazione attuale e di progetto (art . 65, comma 3, del D .P .R . 380/2001 – cap . 10 NTC 2018);
- 7) Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti (art . 93, comma 3, del D .P .R . 380/2001);
- 8) Particolari costruttivi delle strutture (art .65 comma 3, art .93, comma 3 del D.P.R .380/2001 – cap .10 NTC 2018)
- 9) Relazione sui materiali impiegati (art . 65, comma 3, del D .P .R . 380/2001 – cap . 10 e cap . 11 NTC 2018);
- 10) Relazione sulle opere di fondazione (art . 93 del D .P .R . 380/2001), ove pertinente;
- 11) Piano di manutenzione strutturale (cap . 10 NTC 2018);
- 12) Relazione geologica (circolare 1 del 24/02/2017 del Soggetto Attuatore - par . 6 .1 .2 . e 6 .2 .1 . NTC 2018 – cap . 4, Parte I, Allegato B della D .G .R . IX/2616 del 30/11/2011 -);
- 13) Relazione geotecnica (par . 6 .1 .2 NTC 2018), ove pertinente;
- 14) Documentazione fotografica, degli esterni e degli interni, con particolare attenzione alle parti oggetto di danneggiamenti e delle previsioni progettuali;
- 15) Nel caso di interventi sui sottoservizi, relazione del gestore dei servizi che dimostri il danno occorso causato dal sisma; ove il danno da sisma non sia in tal modo dimostrato occorrerà produrre perizia giurata da parte di un tecnico terzo, che quantifichi il danno da sisma rispetto a quello dovuto ad altre cause (obsolescenza, ecc...);
- 16) Autorizzazioni e nulla osta che si rendono necessari;
- 17) Progetto degli impianti, ove pertinente;
- 18) Relazione circa il conseguimento dell'efficientamento energetico oltre le soglie minime per l'accesso al contributo, ove pertinente;
- 19) Computo metrico estimativo redatto utilizzando il Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia vigente, in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, ovvero per le eventuali voci non ricomprese in questi, sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna oppure l'analisi prezzi; dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali, ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;
- 20) Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;
- 21) Documento contenente indicazioni e disposizione per la stesura del piano della sicurezza
- 22) Quadro economico come da schema in appendice di questo documento, con indicazione dei costi per la sicurezza;

- 23) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (per edifici pubblici);
 24) Piano particellare di esproprio (ove pertinente);
 25) Censimento e progetto della risoluzione delle interferenze (per edifici pubblici);

5.2 Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo

Successivamente alla conclusione delle procedure selettive dell'impresa esecutrice dei lavori, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori, la stazione appaltante, il Soggetto Beneficiario nel caso di edifici privati, entro 90 giorni dovrà comunicare, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: sismamn@pec.regione.lombardia.it della Struttura Commissariale, l'avvenuto affidamento dei lavori e trasmettere contestualmente copia del contratto di appalto sottoscritto a norma di legge, copia dei verbali di consegna ed inizio lavori ed il quadro economico come risultante a seguito della procedura selettiva stessa. Nel caso in cui contestualmente alla trasmissione dell'esito dell'affidamento venga chiesta l'erogazione della prima quota di contributo, il beneficiario deve inoltrare la documentazione di cui al punto 5.3 per i soggetti pubblici e 5.4.2 per i soggetti privati.

La Struttura Commissariale procederà, quindi, alla effettiva determinazione del contributo, nei limiti dell'importo approvato con l'Ordinanza commissariale prevista al punto 5.1, sulla scorta della documentazione trasmessa, a cui andrà sottratto per intero l'eventuale somma derivante da rimborso assicurativo e riducendo, nel caso di cofinanziamento derivante da ulteriore fonte pubblica, il contributo proprio e del cofinanziamento, sulla base delle percentuali definite nel verbale di cui al punto 5.1.

ESEMPIO:

ESEMPIO	FORMULA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOPO LA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO
QUADRO TECNICO ECONOMICO		(A)	€ 1.000.000,00
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO		(B)	€ 200.000,00
COFINANZIAMENTO	= (A-B)*(E)	(C)	€ 336.880,00
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	= (A-B)*(F)	(D)	€ 463.120,00
			€ 1.000.000,00

5.3 Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici

La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per ciascun intervento, può essere erogata al relativo avente diritto in un'unica soluzione, al termine dei lavori, oppure con le seguenti modalità:

1° acconto di anticipazione, pari al 5% del contributo inizialmente stimato, mediante richiesta semplice.

Detta anticipazione dovrà essere restituita in caso di mancato avvio dei lavori entro 12 mesi dalla data di comunicazione dell'effettiva copertura finanziaria dell'intervento, stabilita con specifica Ordinanza commissariale, con cui lo si inserisce nel piano di finanziamento, senza però far decadere il diritto al contributo;

2° acconto, fino ad un massimo del 50% della somma confermata, rimodulata dopo il ribasso d'asta, all'inizio dei lavori ed utilizzando il modulo "2" comprensivo della seguente documentazione

- copia del contratto d'appalto;
- verbale di consegna dei lavori;
- nuovo quadro economico;
- Cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
- Copia del progetto esecutivo (solo nel caso in cui recepisca eventuali prescrizioni del CTS);
- dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012" (allegare il report di popolamento delle informazioni)

3° acconto, fino al 90% della somma confermata, rimodulata dopo il ribasso d'asta, all'avvenuta spesa del 60% dell'importo contrattuale complessivo dopo ribasso d'asta, a seguito della trasmissione della seguente documentazione;

- copia dei SAL e del certificato di pagamento che giustifichino il raggiungimento del 60% dell'importo contrattuale complessivo dopo ribasso d'asta;
- copia in formato digitale delle fatture, dei mandati e delle quietanze di pagamento;
- Documento di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità all'atto del pagamento delle fatture, ed esito delle verifiche della regolarità fiscale eseguite ai sensi della normativa vigente presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (art. 48-bis D.P.R. n.602/73);
- dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012" (allegare il report di popolamento delle informazioni)

saldo per la quota residua del contributo alla fine dei lavori, deve essere trasmessa, la seguente documentazione;

- Conto finale dei lavori debitamente sottoscritto;
- Copia degli eventuali SAL e dei certificati di pagamento indicanti la documentazione non precedentemente presentata;
- fatture in formato digitale;
- copia dei mandati e delle quietanze di pagamento non precedentemente presentate;
- Documento di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità all'atto del pagamento delle fatture, ed esito delle verifiche della regolarità fiscale eseguite ai sensi della normativa vigente presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (art. 48-bis D.P.R. n.602/73) aggiornati, ovvero non precedentemente presentati;
- Copie in formato digitale degli atti amministrativi che dimostrino gli impegni di spesa e di liquidazione;
- la relazione descrittiva finale e documentazione grafica e fotografica che dia conto dei risultati dell'intervento;
- le certificazioni di collaudo previste dall'articolo 102 del dlgs 50/2016.
- per gli importi da corrispondere ai sensi degli artt. 90 e 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, copia del provvedimento di liquidazione che attesti quanto spettante specificando i destinatari degli importi stessi
- dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012" (allegare il report di popolamento delle informazioni)

5.4 Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di edifici privati di interesse pubblico

5.4.1 – mediante erogazione di anticipazioni al Soggetto Beneficiario

L'erogazione del contributo al Soggetto Beneficiario può avvenire mediante il pagamento fino ad un massimo di 10 (dieci) soluzioni, compresa la quota di saldo.

Tali modalità dovranno essere definite mediante stipula di uno specifico atto convenzionale tra Commissario Delegato, o suo incaricato, e Soggetto Beneficiario, che definisca:

- le parti contraenti;
- immobile oggetto dell'intervento;
- obblighi dei contraenti;
- disciplina della erogazione dei contributi;
- penali e disciplina delle controversie;
- ogni ulteriore disciplina ritenuta necessaria a delineare i rapporti tra contraenti.
- Erogazione subordinata all'esito della verifica, in capo all'appaltatore ed ai professionisti, della regolarità del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità all'atto del pagamento delle fatture, ed all'esito delle verifiche della regolarità fiscale eseguite ai sensi della normativa vigente presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (art. 48-bis D.P.R. n.602/73)

La quantificazione del contributo definitivo verrà stabilito sulla base del contratto di affidamento dei lavori scaturito a seguito della selezione del contraente secondo le modalità di scelta evidenziate al precedente punto 4.3.

Resta fermo il fatto che l'erogazione del contributo a Soggetti privati, nella forma dell'anticipazione, debba essere garantito come meglio disciplinato al successivo punto 11.

5.4.2 – mediante pagamento diretto delle quote di acconto ai soggetti fornitori

Ai fini dell'attuazione delle seguenti modalità, si intende per beneficiario il soggetto proprietario dell'immobile che ha presentato istanza di contributo, mentre sono percettori del contributo i soggetti fornitori (imprese esecutrici dei lavori, tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, etc.), a cui verrà liquidata direttamente la somma spettante ritenuta ammissibile a seguito di istruttoria.

Le presenti modalità di erogazione del contributo sono possibili in via alternativa a quanto disposto al punto precedente, ed avvengono come di seguito meglio descritto.

Il contributo è, quindi, erogato dalla Struttura Commissariale al soggetto fornitore (impresa esecutrice dei lavori, tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza), sulla base della documentazione probatoria trasmessa dal beneficiario a supporto della richiesta di erogazione, come segue:

1. Erogazione fino ad un massimo del 5% del contributo provvisorio, solo successivamente all'approvazione del progetto stesso, per la copertura anche non totale dei costi di progettazione. A tale fine deve essere presentata alla Struttura Commissariale, da parte del beneficiario, il progetto esecutivo completo di tutta la documentazione utile ad avviare le procedure di selezione dei contraenti, ed inoltre:
 - Copia del contratto debitamente sottoscritto tra le parti;

- Fatture debitamente compilate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Codice CUP di progetto rilasciato dalla stazione appaltante, ovvero dalla Struttura Commissariale per lavori di importo inferiore ad €1.000.000,00);
 - dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012" (allegare il report di popolamento delle informazioni).
2. Erogazione fino ad un massimo del 15% del contributo definitivo, per la copertura anche delle spese tecniche maturate in corso di esecuzione dei lavori (DI, coordinamento sicurezza, ecc...), a seguito di presentazione alla Struttura Commissariale dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi. Tale documentazione deve essere altresì accompagnata da quanto segue:
- copia dei contratti relativi alle spese tecniche, se pertinente;
 - documentazione attestante le modalità di selezione delle imprese esecutrici come disciplinato al precedente punto 4.3;
 - copia del contratto con l'impresa esecutrice, debitamente sottoscritto tra le parti, che preveda in particolare tutte le previsioni dettate dall'Ordinanza n. 178/2015;
 - verbale di consegna dei lavori;
 - nuovo quadro economico;
 - Cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
 - Copia del progetto esecutivo (solo nel caso in cui recepisca eventuali prescrizioni del CTS);
 - Fatture debitamente compilate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Codice CUP di progetto);
 - verifica regolarità DURC e 48-bis DPR 602/73 dell'appaltatore e dei professionisti in corso di validità all'atto del pagamento;
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei propri subappaltatori e fornitori, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori ivi compreso il saldo;
 - dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012" (allegare il report di popolamento delle informazioni).
3. Per l'erogazione di una ulteriore quota pari al 25% del contributo definitivo, entro 30 giorni dalla presentazione alla Struttura Commissariale dello stato di avanzamento lavori, e dei relativi certificati di pagamento, asseverati dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi. Tale documentazione deve essere altresì accompagnata da quanto segue:
- Fatture debitamente compilate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Codice CUP di progetto);
 - verifica regolarità DURC e 48-bis DPR 602/73 dell'appaltatore e dei professionisti in corso di validità all'atto del pagamento;
 - Fatture e quietanze pagamento subappaltatori e fornitori, relative al pagamento precedente, se pertinente;
 - dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012" (allegare il report di popolamento delle informazioni)
4. Per l'erogazione di un'ulteriore quota pari al 30% del contributo definitivo, entro 30 giorni dalla presentazione alla Struttura Commissariale dello stato di avanzamento,

- e dei relativi certificati di pagamento, asseverati dal Direttore dei lavori, con cui si attesti il raggiungimento dell'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi; tale documentazione deve essere altresì accompagnata da quanto segue:
- Copia delle fatture debitamente compilate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Codice CUP di progetto e codice IBAN dedicato per il versamento);
 - verifica regolarità DURC e 48-bis DPR 602/73 dell'appaltatore e dei professionisti in corso di validità all'atto del pagamento;
 - Fatture e quietanze pagamento subappaltatori e fornitori, relative al pagamento precedente, se pertinente;
 - dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012" (allegare il report di popolamento delle informazioni);
5. Per l'erogazione della restante quota di contributo definitivo, a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione alla Struttura Commissariale del quadro economico a consuntivo dei lavori, e dei relativi certificati di pagamento, asseverati dal Direttore dei lavori, con cui si attesti la conclusione dei lavori, e sulla base del quale verrà calcolato l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto, entro comunque il limite dell'importo di contributo definitivo approvato. A
- Ai fini dell'erogazione del saldo il beneficiario deve inviare alla Struttura Commissariale la seguente documentazione:
- dichiarazione finalizzata a documentare il completamento del progetto presentato alla Struttura Commissariale ed approvato con specifica Ordinanza;
 - collaudo statico, o dichiarazione di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01
 - il consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
 - rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo di copia delle fatture ancora non rendicontate;
 - documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - verifica regolarità DURC e 48-bis DPR 602/73 dell'appaltatore e dei professionisti in corso di validità all'atto del pagamento;
 - dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria, ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%.
 - Fatture e quietanze subappaltatori e fornitori?
 - dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012", (allegare il report di popolamento delle informazioni);
 - mandati di pagamento e quietanza delle quote a carico del richiedente, per lavori e prestazioni tecniche.

Si sottolinea in particolare che le fatture devono essere intestate al beneficiario e riportare espressamente l'oggetto dell'intervento ed il CUP assegnato, inoltre le "dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012", devono essere fornite anche relativamente a sub-appalti, sub-contratti ovvero sub-forniture, e devono essere inviate aggiornate nel caso di informazioni non precedentemente presentate ovvero in caso di modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale dell'impresa esecutrice, ed anche relativamente all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con

sintetica indicazione della connessa motivazione ed eventuale all'applicazione della relativa penale pecuniaria, e di variazioni intercorse nel corso dell'esecuzione dei lavori)

Nel caso in cui sia necessario definire modalità diverse da quanto sopra, deve essere fatta da parte del beneficiario proprietario dell'immobile motivata richiesta alla Struttura Commissariale entro e non oltre l'affidamento dei lavori, pena inammissibilità. Tale richiesta deve contenere, oltre alle necessarie motivazioni, anche le modalità che si intendono attuare.

La Struttura Commissariale procederà a valutare i contenuti della richiesta ed a definire, in caso di esito favorevole, di una specifica convenzione che dovrà essere debitamente sottoscritta dalle parti interessate.

La Struttura Commissariale darà comunicazione al beneficiario delle avvenute erogazioni ai percettori.

5.4bis Costi non coperti da contributo

Per l'ammissione a contributo dell'intervento, il beneficiario deve produrre documentazione comprovante la disponibilità delle risorse finanziarie utile alla conclusione dell'intervento.

In fase di rendicontazione, il beneficiario/stazione appaltante deve produrre le quietanze di pagamento con riguardo all'intero ammontare dei lavori e delle spese tecniche dell'intervento, anche con riferimento all'eventuale quota a proprio carico, non coperta dal contributo (o solamente a tale quota, nel caso di versamento del contributo direttamente al fornitore da parte della Struttura Commissariale) ciò affinché possa essere dimostrato che eventuali sconti o riduzioni su onorari e prestazioni d'appalto, siano stati applicati, da ogni appaltatore o professionista, all'intera propria fornitura di opere o servizi, come è indispensabile. Non è infatti ammesso che il singolo appaltatore o professionista riservi alla stazione appaltante condizioni economiche più favorevoli sulle prestazioni i cui oneri siano, in tutto od in parte, rimasti in carico al richiedente, rispetto alle condizioni economiche che riguardano la quota di opere e servizi coperte da contributo pubblico.

5.5 Modalità di inoltro della richiesta di contributo

La richiesta delle somme spettanti, sia a titolo di acconto che di saldo, deve essere effettuata tramite la compilazione in regime di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), secondo il modello di allegato ed allegando la documentazione necessaria in funzione della quota richiesta come evidenziato in precedenza.

Le richieste dovranno essere presentate utilizzando una delle seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo: **sismamn@pec.regione.lombardia.it**;
- mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a **Struttura Commissariale per l'emergenza sisma del maggio 2012**, ovvero consegna a mano, presso l'UTR Ufficio Territoriale Regionale Val Padana - Presidio di Mantova - Corso Vittorio Emanuele, 57.

6. Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo, solo se strettamente funzionali agli obiettivi del presente atto, indicati al precedente art. 2:

- tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza conseguente agli eventi sismici, la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, alla rimozione delle carenze con riduzione della vulnerabilità sismica, al miglioramento sismico della struttura, ove ammesso, o alla ricostruzione a nuovo delocalizzata o meno, ove ammessa, oltre alle finiture strettamente connesse. Per finiture strettamente connesse si intendono tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie e da eseguire con modalità tali da consentire il pieno ripristino della funzionalità dell'opera;
- gli interventi di efficientamento energetico, nei casi previsti dalle norme, che consentano, se integrati con gli interventi di miglioramento sismico, una riduzione del fabbisogno di energia primaria pari ad almeno il 20% rispetto alla condizione ex-ante, ove previsto il recupero dell'agibilità;
- gli interventi di recupero degli impianti esistenti danneggiati dal sisma, ovvero rimossi perché interferenti in modo non diversamente risolvibile con gli interventi strutturali. E' consentito il completo rifacimento degli impianti qualora si dimostri che la loro realizzazione a nuovo è economicamente vantaggiosa rispetto al recupero di quelli esistenti;
- le eventuali spese per traslochi, depositi temporanei di arredi, strumentazione e archivi, qualora necessari e consequenziali alle lavorazioni previste, fino ad un importo massimo di 10 €/mq oltre ad IVA;
- la rimozione delle macerie e il loro smaltimento, le opere di pulitura e di rimozione delle polveri causate dall'evento sismico;
- la rimozione delle opere provvisorie, i ripristini delle aree esterne, a seguito della rimozione degli apprestamenti provvisori e gli accantieramenti necessari ad eseguire le opere;
- le prestazioni tecniche necessarie sono riconosciute con un limite contributivo massimo del 10% (Iva ed oneri compresi) dell'importo dei lavori a base d'asta IVA esclusa, purché le stesse siano strettamente legate all'intervento e siano necessarie per la sua preparazione od esecuzione. In particolare, sono attribuibili alle spese tecniche queste possibili voci di spesa, comprensive di tutti gli oneri per i relativi adempimenti amministrativi di deposito, e la redazione degli elaborati previsti dalle norme:
 - rilievi in situ dell'immobile e dei danni da sisma;
 - progetto architettonico e strutturale, compresi particolari costruttivi, e relazioni;
 - progetto degli impianti e dell'efficientamento energetico;
 - computo metrico estimativo;
 - redazione perizia asseverata e/o giurata;
 - direzione dei lavori architettonici e strutturali;
 - onorari e spese di consulenza;
 - coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;
 - contabilità dei lavori;
 - asseverazione regolare esecuzione lavori e segnalazione certificata di agibilità;
 - collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione;
 - Oneri ex art. 113 del DL 50/2016 ove pertinenti;
 - Sono escluse dalle spese tecniche, e rientrano nelle spese ammesse a contributo, le indagini e i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione nonché le prove di laboratorio, ove affidate esternamente, oltre al collaudo tecnico-amministrativo.
 - Verifica e validazione della progettazione.
 - Attestato di prestazione energetica e pratiche catastali.
- il costo per la riparazione ovvero l'acquisto degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro serva a rendere efficace l'intervento di ripristino, purché danneggiati dal sisma e solo se questi risultino essere funzionali all'uso preesistente dell'edificio;

- tutte quelle opere previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche, qualora strettamente consequenziali al grado di intervento proposto.

In tutti i casi saranno ammessi a contributo un costo complessivo per le finiture di qualità omogenea di quella esistente al momento del sisma. Così pure per gli impianti.

Non sono ammesse a contributo:

- le opere di restauro pittorico e di restauro degli apparati decorativi se non dovuti a danni riconducibili al terremoto;
- le opere di sistemazione esterne se non strettamente connesse con interventi per il miglioramento sismico e a danni riconducibili al terremoto;
- gli impianti antintrusione, di diffusione sonora e di condizionamento, se non preesistenti e danneggiati dal terremoto;
- eventuali oneri per l'acquisto o l'esproprio di beni immobili da parte dei soggetti attuatori.

Nel caso di previsione, da parte del beneficiario, di una variazione della classe d'uso in senso maggiormente severo, il Comitato Tecnico Scientifico valuterà le implicazioni della maggior richiesta di capacità sismo-resistente sull'incremento dei costi di intervento e definirà l'eventuale ammissibilità a contributo pubblico.

Sono inoltre finanziabili con i medesimi criteri stabiliti dal presente atto, in presenza di danno sismo-indotto, i seguenti interventi

- gli interventi di demolizione e ricostruzione, di ripristino con miglioramento sismico o di riparazione con rafforzamento locale, degli edifici acquistati da enti pubblici dopo il 29 maggio 2012, purché questi vengano destinati a servizi pubblici ed edilizia sociale;
- gli interventi di ripristino delle infrastrutture stradali e sottoservizi, quando sia provato con opportuna documentazione tecnica e fotografica il nesso di causalità con il sisma del maggio 2012;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione, di ripristino con miglioramento sismico o di riparazione con rafforzamento locale, sulle mura perimetrali dei cimiteri nonché sulle murature delle recinzioni appartenenti ad edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 qualora siano parti integranti del complesso architettonico;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione, di ripristino con miglioramento sismico o di riparazione con rafforzamento locale, sulle cappelle private cimiteriali con contributo calcolato nel limite del 50% del costo ammissibile;
- i costi della sicurezza previsti dal P.S.C., determinati con le modalità di cui al punto 4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008. A titolo esemplificativo, sono annoverabili tra questi costi della sicurezza: recinzioni di cantiere, apprestamenti di cantieri in genere (ponteggi ed opere provvisoriale, blindature degli scavi); impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; allestimenti di cantieri speciali, con sistema di trattenuta per lavori sui tetti; utilizzo di macchine per attività in quota (cestelli, ponte auto sollevante con relative dotazioni di sicurezza: imbracature anticaduta o sistemi di trattenuta).
- interventi rivolti alla riparazione con intervento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di infrastrutture classificate strategiche o rilevanti, quali ponti stradali, qualora la struttura di sostegno dell'impalcato in acciaio, in muratura, in calcestruzzo armato normale o precompresso abbia subito danni a seguito degli eventi sismici, e, a seguito di verifica tecnica risulti in condizioni tali da

compromettere la sicurezza globale del manufatto e conseguentemente la circolazione stradale.

- Nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione iniziati e/o ultimati, o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima dell'approvazione dei Piani di ripristino degli edifici pubblici e degli immobili ad uso pubblico di cui in premessa (ovvero dei suoi precedenti stralci), le spese sostenute dal beneficiario, purché:
 - il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle norme tecniche sulle costruzioni (NTC 2008) approvato con D.M. 14 gennaio 2008, ovvero dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento e disposizioni applicative e nel caso di beni culturali della "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 09 febbraio 2011), oltre che dalla normativa regionale vigente in materia;
 - i lavori siano stati eseguiti per le finalità previste nel decreto-legge 06 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";
 - siano stati conservati i documenti tecnico-contabili e le ricevute originali delle spese sostenute;
 - nel caso di immobili sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., sia stato preventivamente acquisita l'autorizzazione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio competente per territorio;
 - siano state rispettate le disposizioni relative alla legge sismica regionale e al decreto-legge n. 74/2012.

6.1 Interventi su immobili già oggetto di finanziamento ex DL 74/2012

Nel caso di unità strutturali già sottoposte ad interventi soggetti a finanziamento ex DL 74/2012, il nuovo intervento in progetto per cui si richiede contributo dovrà essere inquadrato, a cura del beneficiario, in una visione unitaria con quanto già eseguito, quale ulteriore stralcio funzionale di un programma di riparazione con mitigazione del rischio sismico condotto per fasi additive. Potranno così essere ammessi a contributo, pur sempre nei limiti degli obiettivi del presente atto:

- Interventi di miglioramento sismico (8.4.2 NTC 2018) su immobili già oggetto di interventi locali di riparazione, rimozione carenze sismiche con riduzione vulnerabilità (8.4.1 NTC 2018)
- Interventi locali di riparazione e rimozione carenze con riduzione della vulnerabilità su elementi o porzioni di immobile non interessati dai precedenti interventi ammessi a finanziamento, ancorché appartenenti ad una unità strutturale già sottoposta ad interventi di analoga natura.

Per gli interventi di cui al comma precedente, il progettista dovrà rappresentare in modo esauriente gli interventi già eseguiti e dichiarare (di concerto con il R.U.P. ove nominato, o con il beneficiario) che i nuovi interventi non siano sovrapponibili a quelli già eseguiti sullo stesso immobile, ovvero che riguardino parti di edificio danneggiato che non sono state oggetto d'intervento in precedenza.

Non sono in generale ammessi a nuovo contributo interventi su unità strutturali per cui sia già stato finanziato un intervento di miglioramento sismico (8.4.2 NTC), a meno che il progetto dell'intervento già finanziato non fosse espressamente concepito come primo stralcio funzionale di un più ambizioso programma di ripristino con mitigazione del rischio sismico, che avrebbe condotto al livello di sicurezza obiettivo in più fasi.

6.2 Interventi di demolizione con ricostruzione a nuovo o di nuova costruzione in delocalizzazione

Ove il beneficiario opti per la demolizione con ricostruzione a nuovo o la delocalizzazione dell'edificio danneggiato dagli eventi sismici, in accordo con la disciplina urbanistico ed edilizia e le altre normative di settore, la scelta dovrà essere giustificata in adeguata relazione, sulla base di una delle seguenti circostanze:

- Il livello operativo comprovato, determinato sulla base dell'allegato B dell'ordinanza 16 e s.m.i del commissario delegato, risulti pari ad E3, in assenza di un vincolo di tutela culturale;
- L'edificio sia stato demolito con provvedimento sindacale per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- L'edificio sia interamente crollato con strutture portanti verticali crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura ed avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali, non trovandosi applicazione la disciplina di tutela;
- In mancanza di vincoli di tutela, l'intervento proposto risulti meno oneroso rispetto alla ricostruzione dell'immobile esistente. Ciò potrà essere dimostrato mediante confronto tra il quadro economico di progetto e, in alternativa:
 - Il costo convenzionale dell'intervento di riparazione ed eventualmente miglioramento sismico, ove necessario, calcolato ai sensi dell'Ordinanza 16 e s.m.i del commissario delegato per immobili di tipologia costruttiva tradizionale (costo già inclusivo di iva), in base al livello operativo dell'edificio.
 - Il quadro economico di un intervento di riparazione ed eventualmente miglioramento sismico, ove necessario, ponderato sull'immobile esistente.
- **Per gli edifici pubblici, sussista un vantaggio socio-economico in termini di rapporto benefici/costi, rispetto al recupero dell'edificio danneggiato.**

Ove nessuna delle condizioni di cui al comma precedente risulti verificata, il contributo massimo sarà valutato sulla base del costo di intervento di riparazione, con eventuale miglioramento sismico, dell'immobile esistente, calcolato come al precedente comma.

Nel caso di demolizione con ricostruzione a nuovo, con o senza delocalizzazione, di edifici a struttura prefabbricata monopiano in forma di capannone, quali i magazzini comunali, danneggiati dal sisma, fatto salvo il rispetto delle normative di settore, il contributo massimo concedibile sarà valutato nello spirito del parere emesso dal CTS nel verbale del 17 aprile 2019 e del 21 novembre 2019, applicando un costo limite parametrico calcolato, in base alla particolarità del caso ed alla superficie utile complessiva, come il costo convenzionale previsto dall'Ordinanza 16 e s.m.i del commissario delegato (costo già inclusivo di iva), o dell'ordinanza 13, e s.m.i, allegato 2, tabella A (costo al netto di IVA);

7. Varianti di progetto

Ogni variante apportata al progetto esecutivo già approvato con Ordinanza dalla Struttura Commissariale, deve essere comunicata preventivamente alla Struttura Commissariale che

ne valuta l'ammissibilità ed emette uno specifico atto di ammissione, integrale o parziale, a contributo.

Le varianti sono ammesse a contributo solo se necessarie, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili per il beneficiario, o da sopravvenute prescrizioni da parte di Autorità ed Enti preposti alla tutela degli interessi rilevanti, e sempre sino alla concorrenza dell'importo degli imprevisti di quadro economico. Tale importo (iva compresa) non può superare il 10% dell'importo dei lavori (al netto di iva).

Ove le lavorazioni aggiuntive previste in variante, superino il 10% degli imprevisti definiti nel quadro economico aggiornato dopo il ribasso di gara, la perizia di variante verrà esaminata dal CTS che ne valuterà l'ammissibilità tecnico-economica.

Nel caso di perizie di variante, deve essere trasmessa la documentazione di perizia di variante unitamente ad una specifica dichiarazione, redatta da parte del Direttore Lavori, che attesti che la perizia di variante in via di realizzazione non incide sulla risposta sismica dell'edificio così come inizialmente valutato in sede di Comitato Tecnico Scientifico. In caso di mancanza di tale dichiarazione, la perizia di variante sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Struttura Commissariale con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico. In seguito a tale verifica la Struttura Commissariale, in caso di parere negativo, procederà alla sospensione dell'erogazione del contributo ed alla verifica delle difformità anche mediante contraddittorio con il soggetto beneficiario. In caso di esito negativo la Struttura commissariale procederà alla revoca del finanziamento complessivo.

7.1 Variazioni delle somme a disposizione all'interno del quadro economico

Sono comunque ammissibili, previa comunicazione alla Struttura Commissariale, le variazioni alla ripartizione delle spese, qualora queste si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo massimo del contributo così come fissato nel quadro tecnico economico determinato e confermato in esito all'affidamento dei lavori.

8. Istruzioni e requisiti tecnici generali per la progettazione degli interventi

Sono di seguito sinteticamente descritte le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle attività di "valutazioni di sicurezza" nonché di progettazione degli interventi di "ricostruzione" degli immobili danneggiati dal sisma e oggetto del presente atto.

Il principale quadro di riferimento è costituito dal D.P.R. n.380 del 06/06/2001, per quanto non in contrasto con il DI 74/2012 e le ordinanze commissariali, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), attualmente definite dal decreto ministeriale del 17 gennaio 2018 (NTC 2018) entrate in vigore il 22 marzo 2018, e che sostituiscono il D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008), nonché dalla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Istruzioni per l'applicazione dell' Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.35 dell'11 febbraio 2019, oltre che dalla normativa regionale vigente in materia.

Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018, si possono continuare ad applicare le NTC 2008 fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza

fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle NTC 2018. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018, si possono continuare ad applicare le NTC 2008 fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi; negli altri casi è necessario riferirsi alle NTC 2018.

Le valutazioni di sicurezza, e le conseguenti progettazioni, andranno impostate tenendo conto dell'unità strutturale e delle possibili interazioni con unità strutturali adiacenti.

Le valutazioni di sicurezza saranno condotte a livello locale, per interventi di riparazione con rafforzamento e rimozione carenze, o a livello locale e globale per gli altri interventi. Le valutazioni di sicurezza saranno sempre condotte nello stato di fatto e nello stato di progetto, con specifico riferimento al capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, alla relativa circolare esplicativa e, nel caso dei beni culturali o di edifici di tipologia ad essi confrontabili, alle specifiche linee guida contenute nella "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 09 febbraio 2011)".

Operazione preliminare ad ogni attività progettuale sarà l'analisi storico critica, l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali e orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture.

Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrare in un progetto diagnostico complessivo.

Le valutazioni di sicurezza dovranno essere restituite in termini di rapporto capacità/domanda, tra l'accelerazione al suolo dell'azione sismica in grado di attivare un dato meccanismo di danneggiamento/collasso e quella per cui viene progettato un edificio nuovo di pari classe d'uso e vita nominale nel medesimo sito.

In particolare, andranno:

- o evidenziate le vulnerabilità non valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità (normalmente legate a problematiche di fessurazione di singoli elementi strutturali, collegamenti, etc.) dando su di esse un giudizio esperto, in tutti i casi;
- o valutato il rapporto capacità/domanda per i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale, evidenziando questi ultimi in ordine decrescente di vulnerabilità, in tutti i casi; detto rapporto, nella configurazione di progetto, non dovrà essere inferiore a 0,60;
- o valutato il rapporto capacità/domanda per i meccanismi di danneggiamento/collasso globale, nei casi di miglioramento/adeguamento sismico ex par 8.4.2 e 8.4.3. delle NTC 2018; detto rapporto, nella configurazione di progetto, non dovrà essere inferiore a 0,60.

Il livello di approfondimento delle verifiche sarà legato alla complessità ed all'importanza della struttura oltre che al tipo di intervento: andranno comunque eseguite verifiche di tipo approssimato che consentano un agevole controllo degli ordini di grandezza.

Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, di avere effettivamente conseguito una mitigazione del rischio sismico correlato all'insacco del relativo meccanismo di collasso.

Per gli edifici soggetti alla tutela del D.Lgs. n.42/2004 il livello di sicurezza della costruzione pari al 60% può non essere conseguito integralmente, se non coerente con l'esigenza di tutela dei valori artistici, storici e di pregio degli edifici.

Sono ammessi a contributo, a seconda del tipo di danno e di edificio, gli interventi con gli obiettivi previsti al precedente art. 2.

Nei casi di edifici in muratura saranno, di norma, da evitare le modifiche nelle pareti strutturali in muratura i che comportino demolizioni o spostamenti delle aperture, a meno che tali opere siano finalizzate a riorganizzare la continuità e regolarità del sistema sismo-resistente. Nell'ipotizzare gli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature; nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidità nel piano). Gli interventi strutturali dovranno essere prioritariamente finalizzati:

- a riparare i danni e i dissesti in atto;
- ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
- ad eliminare gli indebolimenti locali;
- a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate, a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari

Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento. Il documento tecnico di riferimento per la progettazione dell'intervento, nel caso dei Beni Culturali, è la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 09 febbraio 2011)

Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portano:

- alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;
- all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata; alla redistribuzione in pianta e in prospetto delle

tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi;

- al consolidamento dei nodi (se necessario e conveniente) soggetti ad azioni concentrate ad opera dei tamponamenti

Nelle strutture prefabbricate assemblate a secco andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali

9. Clausole contrattuali di obbligatorio inserimento

Tutti i soggetti attuatori, indipendentemente dalla natura degli stessi, sono vincolati all'applicazione della disciplina antimafia per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n.159/2011, dalle Linee CASGO e dell'Ordinanza n. 178 del 23 dicembre 2015, in materia di clausole di risoluzione dei contratti relativi agli affidamenti ed ai subaffidamenti.

10. Tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti che partecipano all'attuazione del progetto sono altresì obbligati ad impiegare un sistema di contabilità separato, che consenta l'identificazione di tutte le transazioni relative alla sovvenzione, nonché la raccolta dei documenti giustificativi di ogni singola spesa, tale da consentire il raffronto del giustificativo delle spese trasmesso al Soggetto Attuatore con le dichiarazioni di spesa e i corrispondenti giustificativi detenuti ai diversi livelli dagli enti o dalle imprese che attuano gli interventi.

Nello specifico si fa riferimento a quanto disposto in materia di contratti pubblici ed in particolare in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prevista in particolare all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010, all'articolo 6 della legge n. 136/2010, e all'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010.

11. Garanzie

I soggetti diversi dai soggetti pubblici, per ottenere l'erogazione degli anticipi di cui al precedente punto 4.4.1, devono presentare idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero di organizzazioni diocesane, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione da concedere.

La fidejussione, presentata a garanzia, dovrà avere una validità pari ad almeno la durata complessiva dell'intervento e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Struttura Commissariale.

12. Visibilità di cantiere

I soggetti attuatori dovranno predisporre ed installare un idoneo cartello di cantiere che, oltre alle indicazioni prescritte dalla specifica normativa di settore, dovrà contenere le seguenti informazioni aggiuntive:

- il logo ed i dati relativi alla Struttura Commissariale;
- il riferimento alla tipologia (art.2 del decreto-legge n.74/2012, convertito con legge n.122/2012) ed all'importo del finanziamento concesso.

13. Controlli

Si rinvia a quanto previsto da specifica ordinanza.

14. appendice

Sono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti:

- Schema di riparto delle spese ammissibili ai sensi del punto 6
- **Modulo UNICO**
- Check list documentazione di rendicontazione

Schema di riparto delle spese ammissibili ai sensi del punto 6

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
1		IMPORTO LAVORI (se ritenuto dettagliati per la quota a misura e la quota a corpo)	quota soggetta a ribasso d'asta
2		ONERI PER LA SICUREZZA	quota non soggetta a ribasso
3		TRASLOCHI	importo massimo di 10 €/mq oltre ad IVA
	TOTALE SPESE AMMISSIBILI PER LAVORI		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
4		RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	Indagini e relazioni geologiche e geognostiche, indagini archeologiche, analisi di laboratorio, indagini stratigrafiche, indagini belliche, etc..
5		ALLACCIAMENTI	allacciamenti alla rete di energia elettrica o altra rete
6		SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	nei limiti posti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti vigente
7		DANNI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI AREE	Se accettate da parte del danneggiato
8		ACCORDI BONARI	Per la risoluzione delle riserve, così come previsto dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016
9		SPESE TECNICHE comprensive di oneri previdenziali e Iva (max 10% importo lavori al netto di IVA)	rilievi in sito, progettazione architettonica e strutturale, direzioni lavori, computo metrico estimativo, redazione perizia giurata/asseverata, contabilità, coordinamento sicurezza, asseverazione regolare esecuzione dei lavori e dichiarazione di agibilità, onorari e spese di consulenza, collaudo statico e dichiarazione regolare esecuzione (art. 57 DPR 380), oneri ex art 113 D.Lgs 50/2016, verifica e validazione della progettazione, A.P.E e pratiche catastali.
10		IMPREVISTI comprensivi di oneri previdenziali e Iva (max 10% dell'importo lavori al netto di IVA)	rientrano in questo costo le voci di spese individuabili come: - lavori urgenti per eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore in fase di progettazione (varianti di progetto)
11		COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione per interventi pubblici
12		Spese varie: A.N.AC, diritti di segreteria SUAP o comunali, autorizzazioni ARPA, VVF, ecc	
13		IVA per lavori, accertamenti e indagini, traslochi, collaudo tecnico-amministrativo, allacciamenti, accordi bonari.	distinta nelle quote - totale IVA al 10% - totale IVA al 22%
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		

MODULO unico

Alla Struttura Commissariale per
l'emergenza sisma 2012
c/o Regione Lombardia
UTR - Ufficio Territoriale Regionale Val
Padana - Presidio di Mantova
Corso Vittorio Emanuele, 57
46100 Mantova

OGGETTO: **Richiesta** **di** **erogazione** **del**
____ (indicare il SAL) **del**
contributo **assegnato** **-** **Progetto** **ID** **_____**. **Del** **Piano**

Il sottoscritto nato a _____ il __/__/__ codice
fiscale: _____ in qualità
di Legale Rappresentante di _____ in
riferimento al Progetto ID n._____, avente ad oggetto:

CONSAPEVOLE della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art.46 e 76 del D.P.R.n.445 del 28 dicembre 2000:

DICHIARA

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni inerenti all'attuazione dell'intervento finanziato;
- di accettare i controlli che la Struttura Commissariale e/o soggetto da essa indicato riterrà opportuno effettuare;
- di impegnarsi a adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle norme dettate dalla Struttura Commissariale, nonché agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

CHIEDE

l'erogazione del _____ (indicare il SAL) del contributo assegnata con _____ (inserire se Ordinanza o Decreto di assegnazione definitiva) n. __ del _____, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da accreditarsi sul c/c intestato a _____, cod. IBAN (per i Comuni occorre scrivere il conto di tesoreria unica): _____

ed a tale scopo

TRASMETTE (vedi punti 5.2 e 5.4 delle linee guida ed evidenziare il materiale allegato):

- Verbale di consegna lavori;
- Copia del contratto d'appalto;
- Cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
- Copia del progetto esecutivo (solo nel caso in cui recepisca eventuali prescrizioni del CTS);
- copia dei SAL e del certificato di pagamento che giustifichino il raggiungimento del 60% dell'importo contrattuale complessivo dopo ribasso d'asta;
- copie delle fatture, dei mandati e delle quietanze di pagamento
- Documento di Regolarità Contributiva (DURC) e dei controlli fiscali eseguiti presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione per fatture di importo superiori ad € 5.000,00.
- Conto finale;
- Copia dei SAL e dei certificati di pagamento indicanti la documentazione non precedentemente presentata;
- fatture in formato digitale
- copie dei mandati e delle quietanze di pagamento non precedentemente presentate;
- Documenti di Regolarità Contributiva (DURC) e dei controlli fiscali eseguiti presso EQUITALIA (per fatture di importo superiori ad € 10.000,00) non precedentemente presentati;
- Copie in formato digitale degli atti amministrativi che dimostrino gli impegni di spesa e di liquidazione (per le amministrazioni pubbliche);
- la relazione descrittiva finale e documentazione grafica e fotografica che dia conto dei risultati dell'intervento;
- Certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo oppure per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
- dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il **sistema "T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012"** (**allegare il report di popolamento delle informazioni**)
- altro: (specificare)

Luogo e data

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Ai sensi dell'art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione suddetta potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la copia di un valido documento di identità del/i firmatario/i

Modulo da stampare su carta intestata dell'Ente/Soggetto richiedente il contributo

TRACCIATO RECORD TABELLA DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA DI RENDICONTAZIONE

La documentazione trasmessa deve essere dettagliata in una specifica tabella che rispetti il seguente tracciato record

- numero e data della fattura
- intestazione
- descrizione
- imponibile
- iva
- totale
- mandato di pagamento n.
- importo pagato
- quietanza di pagamento e data pagamento
- durc valido all'atto del pagamento (si/no)
- verifiche fiscali valide all'atto del pagamento (se pertinente)
- copia f24 versamento ritenuta d'acconto (se pertinente)
- schede T&T (si/no)